N. **1964-1696-**A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

(1964)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

(PINTO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 386, recante interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996

Presentato il 24 luglio 1996

E

DISEGNO DI LEGGE

(1696)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

(PINTO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

E CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

—

Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996

Presentato il 24 luglio 1996

(Relatore: **Mario PEPE)**

NOTA: La XIII Commissione permanente (Agricoltura), l'11 settembre 1996, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 1964. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA
COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

La Commissione politiche dell'Unione europea,

esaminati il disegno di legge di conversione n. 1964 ed il disegno di legge n. 1696;

rilevato che essi non presentano profili di incompatibilità comunitaria;

osservato che le disposizioni da essi recate rispettano il disposto dell'articolo 2, comma 10, della legge n. 491 del 1993, il quale prevede che al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali non possono essere assegnate più del 20 per cento delle risorse finanziarie contenute in provvedimenti per interventi a favore del settore dell'agricoltura; nonché il disposto dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 549 del 1995, il quale stabilisce che la somma già stanziata concorre a formare l'80 per cento dei fondi destinati alle regioni;

rilevato che il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 386 del 1996 prevede opportunamente che le Amministrazioni regionali diano una indicazione al Ministero anche degli interventi svolti in attuazione dei regolamenti comunitari aventi finalità strutturali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE (N. 1964)

—

Conversione in legge del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 386, recante interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 luglio 1996, n. 386, recante interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 386, recante interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 22 luglio 1996, n. 386, recante interventi programmati in agricoltura, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 2, all'alinea, dopo le parole: « è destinata» *sono inserite le seguenti:* « , sentite le regioni interessate, prioritariamente al completamento degli impianti realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, di cui all'articolo 3 del presente decreto ».

All'articolo 3:

al comma 2, all'alinea, le parole: « possono essere trasferiti »; *sono sostituite dalle seguenti:* « sono trasferiti ».

al comma 3, le parole: « non risulti possibile » *sono sostituite dalle seguenti:* « non risulti effettuato entro il 31 dicembre 1997 ».

Decreto-legge 22 luglio 1996, n. 386, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 172 del 24 luglio 1996.*

Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare al settore agricolo, attualmente in crisi, la possibilità di utilizzare tempestivamente le risorse finanziarie previste per il 1996, al fine di non interrompere il processo di programmazione nell'ambito delle misure di razionalizzazione della finanza pubblica previste dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Al fine di dare continuità all'azione di programmazione per gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale per l'anno 1996, a completamento dello stanziamento di lire 1.130 miliardi, previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata la spesa di lire 517 miliardi.

2. La somma di cui al comma 1 è destinata:

a) per lire 282,050 miliardi alla realizzazione dei programmi di rilevanza nazionale, da svolgersi da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministero », relativi alle funzioni previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491;

b) per lire 147 miliardi alla realizzazione di programmi interregionali;

c) per lire 87,950 miliardi per la copertura finanziaria delle rate di mutui di miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

3. Le somme di cui al comma 2 sono assegnate dal CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministro », d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre l993, n. 491, di seguito denominato « Comitato permanente ».

4. La proposta di assegnazione di cui al comma 3 deve essere corredata anche dall'indicazione delle somme iscritte in bilancio da parte delle singole regioni a statuto ordinario con riferimento ai fondi di cui al comma 8 dell'articolo 3 della citata legge 28 dicembre 1995, n. 549.

5. Entro il 30 giugno 1997 il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, presenta al CIPE ed al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi realizzati con i fondi recati dal presente decreto, nonché con le risorse finanziarie di cui dispongono le singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche per l'attuazione di regolamenti comunitari aventi finalità strutturali.

ARTICOLO 2.

1. I programmi di rilevanza interregionale possono essere proposti dal Ministero o da almeno tre regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Essi individuano le azioni attuate rispettivamente, dalle regioni e dalle province autonome e dal Ministero e sono approvati dal Comitato permanente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nei programmi di cui al comma 1 devono essere previsti i meccanismi di controllo dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi.

3. La verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 è realizzata tenendo conto degli elementi informativi forniti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Ministero.

4. Qualora i programmi di cui al presente articolo riguardino azioni da realizzare nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse finanziano la spesa relativa agli interventi ricadenti nei propri territori.

ARTICOLO 3.

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, presenta al CIPE un programma per il trasferimento degli

impianti di particolare interesse pubblico realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti di cui al comma 1 possono essere trasferiti, secondo le modalità previste dal programma approvato dal CIPE, previa richiesta contenente specifico impegno a garantire la continuità produttiva degli impianti medesimi, che non dovranno essere distolti dalla destinazione agroalimentare per un periodo di almeno dieci anni, in base al seguente ordine di priorità:

a) a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ne hanno la gestione in base ad un formale atto di concessione;

b) alle regioni in cui sono dislocati;

c) a favore di soggetti singoli o associati operanti nel settore agroindustriale e forestale.

3. Qualora il trasferimento ai sensi del comma 2 non risulti possibile, gli impianti possono essere dismessi ed alienati, mediante pubblico incanto, ad un prezzo a base d'asta non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

4. Il Ministro, d'intesa con il Ministro del tesoro, può destinare gli importi derivanti dalle vendite di cui al comma 3 ai soggetti gestori i quali a seguito dell'attuazione del programma di cui al comma 1 abbiano avuto affidato l'impianto.

5. Con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono fissati i criteri, le modalità ed i limiti dell'intervento di cui al comma 4.

ARTICOLO 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 del presente decreto, determinato in lire 517 miliardi per l'anno finanziario 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1996.

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
PINTO, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.*
CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK.

DISEGNO DI LEGGE
N. 1696

—

ART. 1.

1. Al fine di dare continuità all'azione di programmazione per gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale per l'anno 1996, a completamento dello stanziamento di lire 1.130 miliardi, previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è autorizzata la spesa di lire 517 miliardi.

2. La somma di cui al comma 1 è destinata:

a) per lire 282,050 miliardi alla realizzazione dei programmi di rilevanza nazionale, da svolgersi da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministero », relativi alle funzioni previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491;

b) per lire 147 miliardi alla realizzazione di programmi interregionali;

c) per lire 87,950 miliardi per la copertura finanziaria delle rate di mutui di miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in applicazione dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

3. Le somme di cui al comma 1 sono assegnate dal CIPE, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato « Ministro », d'intesa con il Comitato permanente per le politiche agroalimentari e forestali, di seguito denominato Comitato permanente.

4. La proposta di assegnazione di cui al comma 3 deve essere corredata anche dall'indicazione delle somme iscritte in bilancio da parte delle singole regioni a statuto ordinario con riferimento ai fondi di cui al comma 8 dell'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995.

5. Entro il 30 giugno 1997 il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, presenta al CIPE ed al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi realizzati con i fondi recati dalla presente legge, nonché con le risorse finanziarie di cui dispongono le singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche per l'attuazione di regolamenti comunitari aventi finalità strutturali.

ART. 2.

1. I programmi di rilevanza interregionale possono essere proposti dal Ministero o da almeno tre regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Essi individuano le azioni attuate, rispettivamente, dalle regioni e dalle province autonome e dal Ministero e sono approvati dal Comitato permanente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nei programmi di cui al comma 1 devono essere previsti i meccanismi di controllo dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi.

3. La verifica dello stato di attuazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 1 è realizzata tenendo conto degli elementi informativi forniti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Ministero.

4. Qualora i programmi di cui al presente articolo riguardino azioni da realizzare nelle regioni a statuto speciale o nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse finanziano la spesa relativa agli interventi ricadenti nei propri territori.

ART. 3.

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, presenta al CIPE un programma per il trasferimento degli impianti

di particolare interesse pubblico realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di cui al comma 1 possono essere trasferiti, secondo le modalità previste dal programma approvato dal CIPE, previa richiesta contenente specifico impegno a garantire la continuità produttiva degli impianti medesimi, che non dovranno essere distolti dalla destinazione agroalimentare per un periodo di almeno dieci anni, in base al seguente ordine di priorità:

a) a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne hanno la gestione in base ad un formale atto di concessione;

b) alle regioni in cui sono dislocati;

c) a favore di soggetti singoli o associati operanti nel settore agroindustriale e forestale.

3. Qualora il trasferimento ai sensi del comma 2 non risulti possibile, gli impianti possono essere dismessi ed alienati, mediante pubblico incanto, ad un prezzo a base d'asta non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

4. Il Ministro, d'intesa con il Ministro del tesoro, può destinare gli importi derivanti dalle vendite di cui al comma 3 ai soggetti gestori i quali a seguito dell'attuazione del programma di cui al comma 1 abbiano avuto affidato l'impianto.

5. Con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono fissati i criteri, le modalità ed i limiti dell'intervento di cui al comma 4.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 517 miliardi per l'anno finanziario 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

DDL13-1964-1696A
Lire 500